CAMERA DEI DEPUTATI N. 943

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
(ALTISSIMO)

Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 292, come modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria

Presentato il 14 novembre 1979

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con legge 20 marzo 1968, n. 419, la vaccinazione antitetanica è stata resa obbligatoria per diverse categorie di lavoratori, nonché per i bambini nel secondo anno di vita ai quali viene somministrato vaccino misto antidifterico ed antitetanico.

Le acquisizioni scientifiche attuali suggeriscono di anticipare la vaccinazione al primo anno di vita sia per una migliore immunizzazione di base, sia per evitare i pur rari casi di tetano e difterite proprio nel primo anno, sia per facilitare l'esecuzione di dette vaccinazioni.

Si configura, infatti, l'opportunità di somministrare in sedute congiunte il vaccino antipoliomielitico orale e il vaccino tetanico per via parenterale onde favorire il compito delle famiglie di accompagnare i bambini a dette sedute e pertanto diminuire la possibilità che ragioni diverse da quelle di salute possano impedire che i bambini vengano vaccinati regolarmente, inficiando così il valore delle campagne vaccinali.

Nello schema di provvedimento si prevede altresì di attribuire al Ministero della sanità il potere di emanare con decreto ministeriale le disposizioni relative alle modalità ed ai tempi delle vaccinazioni d'obbligo e ciò al fine di poter disporre di uno strumento sollecito di aggiornamento in una materia succettibile di continue variazioni in quanto legate a cognizioni strettamente scientifiche sempre in evoluzione.

Il disegno di legge si compone di due articoli dei quali il primo modifica la lettera *c*) dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, introducendo l'obbligo di vaccinazione entro il terzo mese di vita ed aggiungendo un comma concernente il potere regolamentare del Ministro della sanità; il secondo, modificando l'articolo 1-*bis* della legge 5 marzo 1963, n. 292, introdotto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, dispone l'abbinamento della vaccinazione antitetanica, antipoliomielitica ed antidifterica.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

La lettera *c*) dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, è sostituita dalla seguente:

« *c*) per i nuovi nati, i quali dovranno essere vaccinati con tre somministrazioni di anatossina tetanica adsorbita, associata ad anatossina difterica di cui la prima al terzo mese di vita, la seconda dopo 6-8 settimane dalla precedente, la terza al decimo-undicesimo mese di vita. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, con proprio decreto detta norme sui tempi ed i modi della somministrazione di vaccino, anche come richiamo, nonché sul tipo e sulla qualità dei vaccini da impiegare ».

ART. 2.

L'articolo 1-*bis* della legge 5 marzo 1963, n. 292, introdotto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, è sostituito dal seguente:

« Nei bambini ciascuna dose è eseguita in concomitanza con le somministrazioni di vaccino antidifterico e di vaccino antipoliomielitico orale ».